

News 4/2026

La proroga dei versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA

3 Giugno 2026

PREMESSA	2
SOGGETTI INTERESSATI	2
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA	3

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati

Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmilller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA

Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati:

- al **20.7.2026** senza alcuna maggiorazione;
- oppure al **20.8.2026** con la **maggiorazione dello 0,8%**;

i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2026;
- in relazione ai **contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Il rinvio dei termini di versamento di cui all'art. 6 del DL 89/2026 è stato disposto in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 nella L. 22.5.2026 n. 88.

SOGGETTI INTERESSATI

I contribuenti interessati dalla proroga sono i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite** stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a **5.164.569,00 euro**).

Possono quindi beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il **regime forfettario** di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano **altre cause di esclusione dagli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare **redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (soci di società di persone; collaboratori di imprese familiari; coniugi che gestiscono aziende coniugali; componenti di associazioni tra artisti o professionisti; soci di società di capitali "trasparenti").

In caso di opzione per il **consolidato fiscale**, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che:

- in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga sia applicabile se la società controllante ha i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda;
- non è invece chiaro se la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, ma li abbia almeno una società controllata;
- in relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, con verifica dei requisiti in capo a ciascuna società.

Sono invece **esclusi** dalla proroga:

- gli **imprenditori agricoli titolari solo di redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330);
- le **persone fisiche** che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali **non sono stati approvati gli ISA**;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano **ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro**;

Per tali soggetti restano fermi i **termini ordinari**:

- del **30.6.2026**, senza alcuna maggiorazione;
- oppure del **30.7.2026**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) o della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio diverso dall'anno solare).

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga si applica:

- a **tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA**, che **scadono il 30.6.2026**;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano, ad esempio, nella proroga i seguenti versamenti:

- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'**IRPEF**;

- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'**IRES**;
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'**IRAP**;
- il saldo 2025 dell'**addizionale regionale IRPEF**;
- il saldo 2025 e l'eventuale acconto 2026 dell'**addizionale comunale IRPEF**;
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 di **addizionali** (es. per enti creditizi e finanziari) e **maggiorazioni IRES** (es. per le società "di comodo");
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 della "**cedolare secca sulle locazioni**";
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel **regime fiscale forfettario** ex L. 190/2014;
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "**contribuenti minimi**" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- l'**imposta sostitutiva** sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al **concordato preventivo biennale**;
- le **imposte sostitutive sui capital gain** in "regime di dichiarazione";
- le altre imposte sostitutive che rinviando ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (**IVIE e/o IVAFE**);
- il saldo 2025 e l'eventuale primo acconto 2026 dell'**imposta sul valore delle crypto-attività**;
- l'**IVA** dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- le ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2025, a condizione che il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l'importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).
- saldo per il 2025 e dell'eventuale primo acconto per il 2026 dei **contributi** dovuti da **artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS** (anche se soci di srl non trasparenti);
- il **diritto annuale alla CCIAA** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Qualora si benefici della proroga e si intenda optare per la **rateizzazione** degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- il termine di versamento della prima rata deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2026 o del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.



*Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci **sul nostro canale LinkedIn**:*
www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners

Con i migliori saluti.

Fazzini Holzmiller & Partners